

N. R.G. 2016/630



TRIBUNALE DI PORDENONE

Il Giudice del Lavoro

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13/12/16 con termine per note sino al 09/01/17
nell'ambito del procedimento promosso con ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c.

da



con l'Avv. Antonio Rosario De Crescenzo del Foro di Santa Maria Capua Vetere

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO
TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI NAPOLI**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – AMBITO TERRITORIALE
PER LA PROVINCIA DI VENEZIA**

con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste

resistenti

PREMESSO

- che l'odierna ricorrente, inserita nelle graduatorie provinciali a esaurimento, veniva assunta quale docente di scuola primaria a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/15;
- che a seguito della procedura obbligatoria di mobilità prevista dalla predetta legge le veniva assegnato un punteggio di 27;



- che la stessa docente riscontrava di venire assegnata all'istituto "[redacted]" sito nell'Ambito Territoriale Veneto per la Provincia di Venezia (al n. 72 nell'ordine di preferenza della docente);
- che la predetta sig.ra [redacted] asseriva come docenti con minore punteggio fossero stati assegnati a istituti presso Ambiti da lei indicati con precedenza (come prima opzione gli Ambiti della Campania e come seconda quelli del Lazio);
- che con ricorso formulato ex art. 700 c.p.c. chiedeva di venire assegnata ad un Ambito secondo l'ordine di preferenza in base al principio dello scorrimento della graduatoria;
- che le Amministrazioni scolastiche convenute in sede di costituzione contestavano integralmente le richieste di parte attrice.

OSSERVA

La controversia in essere emerge nell'ambito della procedura di mobilità obbligatoria per il personale docente interessato dalla c.d. Fase C della mobilità 2016/17.

Ai fini della disamina della fattispecie concreta, appare ragionevole una breve analisi del quadro normativo sotteso alla procedura di mobilità ai sensi dell'art. 1 c. 108 ss. della L. 107/2015, dell'OM 08 aprile 2016 n. 2014 e del CCNL del 08 aprile 2016.

L'art. 1, co. 108, L. 107/15 prevedeva, segnatamente, che *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti iposti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato,*



possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”.

Lo svolgimento della procedura di mobilità ha poi ricevuto maggior dettaglio in sede di CCNL dd. 08/04/16 il quale all'art. 6 ha statuito in questo senso in merito alla Fase C che “1. *Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.”.*

Da ultimo, l'allegato 1 del CCNL prevede per la fase C la seguente disciplina: “Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza*

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di



vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”.

Fatta tale premessa, si evince come complessivamente il quadro normativo riportato abbia descritto una procedura per la quale ad ogni docente veniva assegnato un punteggio il quale si articolava in una componente necessaria e fissa (incenti gli elementi dell'anzianità di servizio, delle esigenze familiari di cui alle lettere b) e c) nonché del possesso dei titoli generali) e in una variabile a seconda che sussistessero alcune condizioni quali il ricongiungimento al coniuge oppure l'esigenza di cura di figli o coniuge o congiunti in presenza di determinate condizioni.

All'esito dell'assegnazione del punteggio a ciascun docente, l'Amministrazione scolastica doveva al fine di stabilire l'ordine di graduatoria considerare l'ordine di preferenza rassegnato dallo stesso docente e di conseguenza osservare la variabilità dell'ordine alla luce del combinato disposto tra punteggio assegnato e preferenza indicata dal docente.

Tale asserzione appare confermata dalla previsione contenuta all'allegato 1 che indica come *“l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto..”.*

L'Amministrazione, in sintesi, doveva procedere all'individuazione del punteggio di ciascun docente in relazione all'ordine specifico di preferenza da questi rassegnato e non già redigere un'unica graduatoria che non prendesse in considerazione il combinato disposto dei singoli parametri di cui sopra.

Si devono ritenere ragionevoli le censure promosse nel ricorso per cui la procedura di assegnazione nella modalità in cui si è realmente verificata sarebbe votata più alla casualità che alla valutazione precipua delle preferenze indicate da ciascun docente aspirante all'assegnazione in ruolo. Non va poi sottaciuto come la procedura di mobilità di cui trattasi è caratterizzata dalla natura obbligatoria, dalla sua dimensione nazionale nonché dal vincolo di permanenza triennale nell'Ambito di destinazione per il docente assegnato per cui il trasferimento dello stesso dovrebbe avvenire secondo un principio rigoroso che eviti come docenti dal punteggio più alto ricevano assegnazioni in ambiti diversi e lontani (sia da un punto di vista geografico che osservando l'ordine di preferenza indicato dal docente in sede di domanda di assunzione) rispetto a quello di residenza o auspicato servizio.

Pur non ricevendo una esplicita menzione legislativa, il principio dello scorrimento della graduatoria appare meritevole di considerazione stante il suo fondamento giuridico.



Innanzitutto, l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di merito e altri requisiti variabili risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre, appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore.

Il tutto risponde infine ad una esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni di ruoli di docenti a tempo indeterminato.

Il ricorso, per tali ragioni, appare fondato in punto *fumus boni iuris* accertando e dichiarando l'illegittimità del trasferimento della docente [] essendo la stessa stata assegnata ad un Ambito territoriale diverso da quelli indicati con prioritaria preferenza (Ambito del Veneto alla posizione n. 72 nell'ordine di preferenza) pur la stessa avendo ottenuto un punteggio di 27, documentato come superiore a quello di altri docenti invece assegnati in Ambiti più vicini al luogo di residenza o comunque secondo l'ordine di preferenza assegnato.

Sotto un ulteriore profilo, il *periculum in mora* è in re ipsa.

Risulta infatti che la docente sia madre di un figlio minorenne. Alla luce delle già esposte peculiarità della mobilità prevista dal piano straordinario di assunzione (obbligatoria, nazionale e con vincolo di permanenza triennale nell'ambito di destinazione) si ravvisano le ragioni di grave e irreparabile sussistenza del danno lamentato e di conseguenza la situazione di urgenza va dichiarata sussistente. Il requisito del *periculum* appare, inoltre, apprezzabile alla luce della significativa incidenza che la durata del giudizio di merito potrebbe produrre sui diritti della lavoratrice odierna ricorrente in ossequio alle norme costituzionali che proteggono la maternità e l'infanzia (art. 30 Cost.) nonché il ruolo della donna lavoratrice cui va consentito l'adempimento della funzione nella vita familiare (art. 37 Cost.).

Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso promosso dalla signora [] va accolto ordinando all'Amministrazione scolastica di assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'Ambito territoriale della Campania o in subordine, in via graduata, negli Ambiti di Lazio e Molise.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso formulato in via d'urgenza:



- 1) Condanna il MIUR, nella persona del Ministro pro tempore, ad assegnare la ricorrente presso una delle sedi disponibili nell'Ambito territoriale della Campania o in via subordinata e gradata negli Ambiti di Lazio e Molise;
- 2) Condanna altresì l'Amministrazione scolastica convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
- 3) Fissa per la prosecuzione della causa quanto al merito l'udienza del 23/03/17 ore 9.15 con onere dell'Amministrazione scolastica convenuta di costituirsi a pena di decadenza sino a 10 giorni prima.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Pordenone, 17 gennaio 2017

Il Giudice

Dott. Angelo Riccio Cobucci

